

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA
DEGLI OSPITI E DEI LORO FAMILIARI
PRESSO LE RESIDENZE DI CASA MARANI

Preambolo

Il Centro Servizi per Anziani **Casa Gino e Pierina Marani** svolge la propria attività istituzionale di assistenza e di accoglienza, residenziale e semiresidenziale, a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti. Lo Statuto vigente è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 giugno 2014.

L'Ente svolge la propria attività istituzionale presso la:

- sede di Villorba in via S. Pellico n. 3;
- sede di Povegliano in via Borè n. 5;
- sede di Paese in via Trieste n. 2.

Per tutte le sedi vige un unico Regolamento Interno che, tra le altre cose, disciplina le modalità di accesso ai servizi, le prestazioni garantite agli ospiti, i rapporti con il personale e le attività educative.

Art. 1 Contenuti e scopi del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della rappresentanza degli ospiti accolti presso le sedi dell'Ente e di coloro che usufruiscono del servizio di Centro Diurno.

L'organismo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari è denominato "Comitato degli Ospiti e dei Familiari" (di seguito Comitato).

Nelle sedi dell'Ente possono essere ospitati n. 203 anziani di cui:

- non autosufficienti n. 203 (94 Villorba, 26 Povegliano, 83 Paese)
- autosufficienti n. 26 (21 Villorba, 5 Paese)

L'Ente, inoltre, dispone di n. 37 posti (25 Villorba, 12 Paese) per il servizio di Centro Diurno.

Art. 2 Finalità e compiti del Comitato

Il Comitato persegue scopi di solidarietà civile, culturale e sociale a favore degli ospiti della struttura e del Centro Diurno ed ha i seguenti compiti, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/05/2001:

- *collaborazione con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;*
- *promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;*
- *partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.*

Il Comitato opera all'interno dell'Ente. Iniziative, attività e proposte devono essere sottoposte alla Direzione dell'Ente.

Art. 3 Organi di rappresentanza e loro durata

Gli organismi rappresentativi degli ospiti e dei loro familiari previsti dal seguente Regolamento sono:

- il Comitato degli ospiti e dei familiari;
- il Presidente del Comitato degli ospiti e dei familiari.

Il Comitato è composto da massimo 5 membri così suddivisi:

- n. 2 membri per la sede di Villorba;
- n. 2 membri per la sede di Paese;
- n. 1 membro per la sede di Povegliano.

Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato sono eletti in seno al medesimo a maggioranza, nel corso della prima seduta.

Art. 4 Diritto di voto e incompatibilità d'incarico

È titolare del diritto di voto attivo e passivo l'ospite accolto presso Casa Marani, in alternativa uno solo dei suoi familiari, esclusi coloro che abbiano cause pendenti con l'Ente.

Il voto dell'ospite o del suo familiare sono alternativi.

Sono ammessi al voto anche i familiari delle persone accolte in regime di temporaneità.

Ogni ospite o familiare può esprimere il voto esclusivamente per l'elezione dei rappresentanti della sede di appartenenza, indicando al massimo 4 preferenze:

- qualora l'ospite sia assistito da un Tutore legale, il diritto di voto attivo e passivo spetterà a quest'ultimo;
- qualora l'ospite sia assistito da un Amministratore di Sostegno il diritto di voto attivo e passivo potrà spettare all'ospite oppure all'Amministratore di Sostegno.

Per la definizione di familiare si fa riferimento all'art. 433 del Codice Civile. In presenza di più familiari che manifestino la volontà di esercitare il diritto di voto, si seguiranno le disposizioni del Codice Civile.

È incompatibile con l'incarico di componente del Comitato:

- l'essere amministratore, dipendente, collaboratore a qualsiasi titolo di Casa Marani;
- l'essere titolare di funzioni di vigilanza e/o controllo nei confronti di Casa Marani.

In caso di controversia sulla titolarità del diritto di voto, ovvero sulla sussistenza o meno di una causa di incompatibilità, è affidato al Segretario-Direttore di Casa Marani il compito di adottare motivata decisione in conformità ai criteri e alle regole sopraccitate.

Art. 5 Indizione delle elezioni e candidature

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con apposita delibera che sarà affissa all'Albo dell'Ente e nelle bacheche delle sedi, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data delle elezioni.

Entro 15 giorni dall'affissione all'Albo dell'Ente le persone interessate potranno presentare la propria candidatura, in forma scritta secondo modulistica predisposta dall'Ente.

L'Amministrazione provvederà a dare massima pubblicità delle candidature pervenute nei termini.

La lista dei candidati, sarà affissa e pubblicizzata nei 15 gg che precedono il voto e sarà resa pubblica ai votanti con le modalità ritenute più congrue al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Art. 6 Svolgimento delle elezioni

Per lo svolgimento delle operazioni di voto l'Ente assicurerà la presenza di proprio personale.

All'organizzazione delle operazioni di voto provvederà la Direzione dell'Ente o suo delegato.

Le elezioni saranno ritenute valide se si recherà a votare almeno il 10% degli aventi diritto.

Le elezioni si svolgeranno contemporaneamente, nella medesima giornata e fascia oraria, presso le tre sedi.

Art. 7 Esito delle elezioni

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dal personale dell'Ente al termine delle votazioni in modalità pubblica e alla presenza di almeno due candidati.

A seguito dello spoglio si riterranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti nella rispettiva sede di appartenenza. In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano d'età. I candidati non eletti in prima seduta, costituiranno i nominativi di riserva in caso di decadenza degli eletti, secondo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 8 Durata del Comitato, decadenza dei componenti e loro sostituzione

I risultati delle elezioni saranno comunicati agli eletti per gli adempimenti necessari all'insediamento del Comitato.

Il Comitato è insediato entro 30 giorni dalla data delle elezioni con delibera del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

Il componente del Comitato decade:

- per dimissioni volontarie;
- per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato;
- per decesso o dimissione dell'ospite.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione d'ufficio, con deliberazione contenente anche la nomina del nuovo componente. Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti della sede di appartenenza che resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Il Comitato è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. In particolare, qualora nel corso del mandato non fosse possibile sostituire i componenti decaduti con i candidati di riserva, il Comitato è da considerarsi comunque validamente costituito purché sia composto da almeno 3 membri. In caso contrario è necessario procedere all'indizione di nuove elezioni.

Art. 9 - Modalità di funzionamento del Comitato

Il Comitato è autonomo e indipendente nella gestione delle riunioni e si impegna a favorire la massima partecipazione e trasparenza.

Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono convocate per iscritto attraverso gli Uffici dell'Ente, con un preavviso di almeno 7 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di conclamata urgenza. Nella convocazione, deve essere comunicato l'ordine del giorno della riunione.

È facoltà del Comitato invitare la Presidenza, la Direzione o richiedere la partecipazione di figure dell'Ente.

Le sedute del Comitato si tengono presso la sede di Villorba salvo diverse disposizioni.

Per ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale dove risultino i partecipanti e gli argomenti trattati. Copia del verbale dovrà essere inviata per conoscenza alla Direzione dell'Ente.

Art. 10 - Notifica all'U.L.S.S.

L'Ente provvederà, a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.G.R.V. n. 850 del 6 aprile 2001, a notificare all'Ulss 2 Marca Trevigiana la nomina degli organi rappresentativi degli ospiti e dei loro familiari ed i nominativi dei componenti del Comitato.